
CITTÀ DI CHIERI



Città Metropolitana di Torino

Area Pianificazione e Gestione del Territorio
Servizio Ambiente, Mobilità e Servizi manutentivi

REGOLAMENTO PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE

(L.447/1995 – L.R. 52/2000 – D.G.R. 27/06/2012 n. 24-4049)

Approvato con D.C.C. n. 45 del - 2 MAG. 2016

via Palazzo di Città, 10 - 10023 CHIERI
☎ 0119428.1 - 📠 0119428.365
Codice Fiscale: 82000210011 - Partita Iva: 01131200014
PEC: protocollo.chieri@pcert.it / e-mail: ambiente@comune.chieri.to.it

GENERALITA'	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 – Campo di applicazione.....	4
TITOLO I	5
DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	
Art. 3- Attività che determinano emissioni sonore anche in modo non continuativo.....	5
Art. 4 – Attività e impianti tecnologici ad uso comune.....	5
Art. 5 – Attività all'aperto di igiene del suolo	6
TITOLO II	6
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE	
Art. 6 - Condizione di impiego per attrezzature specifiche.....	6
TITOLO III	7
DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	
Art. 7- Ambito di applicazione.....	7
Art. 8 - Definizioni	7
CAPO I	8
Spettacoli e manifestazioni	
Art. 9 - Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio	8
Art. 10 – Localizzazione	8
Art. 11 – Esclusioni	9
CAPO II	9
Art. 12 – Campo di applicazione.....	9
Art.13 - Orari	9
Art. 14 – Casi particolari ed Emergenze.....	9
CAPO III	9
Altre attività.....	
Art. 15 – Campo di applicazione	9
CAPO IV	9
Autorizzazioni in deroga.....	
Art. 16- Generalità	9
Art. 17 - Attività in deroga autorizzate senza istanza	10
Art. 18 - Attività in deroga autorizzate con procedura semplificata (caso A)	10
Art. 19 - Attività in deroga autorizzate con procedura ordinaria (caso B)	11
Art. 20 -Istanza di autorizzazione	11
Art. 21 - Autorizzazione in deroga – Rilascio	12
Art. 22 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione	12
Art. 23 - Revoca o sospensione delle attività	12
Art. 24 - Esclusioni e casi particolari	13
TITOLO IV	13
CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE	
Art. 25 - Campo di applicazione	13
Art. 26 - Controlli	13
Art. 27 - Norme specifiche	13
TITOLO V	14
VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	
Art. 28 - Premesse	14
Art. 29 – Campo di applicazione	14
Art. 30 – Modalità tecniche di misura del clima acustico.....	14
Art. 31 – Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico	14
Art. 32 – Controlli e verifiche	15
TITOLO VI	15
DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	
Art. 33 - Premesse.....	15
Art. 34 – Campo di applicazione.....	16
Art. 35 - Contenuti della documentazione di impatto acustico	17
Art. 36 – Controlli e verifiche	18
Art. 37 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici	18
Art. 38 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo.....	19
Art. 39 – Agibilità.....	20
Art. 40 – Richiesta di agibilità per pratiche antecedenti il Regolamento	20
TITOLO VII	20

SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 – Ordinanze	20
Art. 42 – Sanzioni	20
Art. 43 - Misurazioni e controlli	21
Art. 44 - Termini di applicazione	21

TITOLO VIII**ABROGAZIONE DI NORME**

Art. 45 – Disposizioni	21
------------------------------	----

MODELLO DOMANDA

GENERALITA'**Art. 1 Oggetto**

1. Il presente documento regola le competenze del Comune di Chieri relativamente alla tutela, pianificazione, prevenzione e risanamento ambientale dall'inquinamento acustico, richiamando quanto regolamentato dalla normativa nazionale e regionale in ambito acustico ambientale, senza sostituire in nulla le disposizioni di legge e gli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per argomenti non trattati nel presente documento si deve fare riferimento alla normativa generale che disciplina il settore ed alle disposizioni di altri regolamenti comunali.
3. Il Regolamento è adottato dal Comune in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", dall'articolo 5, comma 5 della Legge Regionale n.52 del 20 Ottobre 2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico" e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 Giugno 2012 n.24-4049.

Art. 2 – Campo di applicazione

Il presente regolamento norma le attività di seguito elencate:

- Titolo I - Attività rumorose permanenti, quali:
 - a) Le attività che determinano emissioni sonore nell'ambiente, anche in modo non continuativo, del tipo:
 1. attività industriali, artigianali e di servizio (autolavaggi) che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
 2. attività di ritrovo, di pubblico trattenimento e di spettacoli, svolti in luogo pubblico o aperto al pubblico e da chiunque organizzati o realizzati: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
 3. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico-scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 4. attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi: campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine ed altri impianti sportivi il cui utilizzo può determinare attività rumorosa.
 - b) Le attività e gli impianti tecnologici ad uso comune, quali:
 1. Impianti di riscaldamento;
 2. Impianti di refrigerazione;
 3. Impianti di ventilazione;
 4. Impianti di condizionamento;
 5. Impianti movimentazione cancelli, portoni, serramenti e simili.
 - c) Le attività all'aperto di igiene del suolo:
 1. Spazzamento aree mercatali;
 2. Spazzamento strade;
 3. Raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani.
- Titolo II - Specifiche attività rumorose
 - d) Macchine da giardino;
 - e) Cannoncini spaventapasseri;
 - f) Allarmi antifurto;
 - g) Pubblicità sonora.
- Titolo III - Attività rumorose temporanee
 - h) Spettacoli e manifestazioni;
 - i) Cantieri.
 - j) Altre attività.
- Titolo IV - Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare.

TITOLO I
DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 3- Attività che determinano emissioni sonore anche in modo non continuativo

1. Le attività regolamentate dal presente articolo sono indicate all'art. 2 lettera a) del presente Regolamento.
RUMORE INTERNO
2. All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività di cui all'art.2 lettera a), ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. per i lavoratori.
3. Per i luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò abilitati o di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, come definiti all'art.2 lettera a), punti 2 e 4, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16.04.1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

RUMORE ESTERNO

4. Lo svolgimento delle attività indicate all'art.2 lettera a) del presente regolamento prevede il rispetto dei limiti di cui al Piano di Classificazione acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 03.04.2003 e successive varianti.
5. Per le attività indicate ai punti 2 e 4, i gestori sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze del locale (mt. 50).
6. Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 2 lettera a) deve altresì rispettare i limiti differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.
7. Per le attività indicate all'art. 2 lettera a) punto 4 dove si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile, ai sensi dell'art. 11-quater della Legge n. 98 del 9/08/2013 non è applicabile il limite di immissione differenziale bensì i limiti previsti nel D.P.R. n. 304 del 3 aprile 2001.
8. Nel centro storico gli autolavaggi di nuovo insediamento non sono ammessi, così come individuato nel vigente P.R.G.C.(zone classificate come Ar). Dette attività di nuovo insediamento, devono essere collocate nelle aree in cui è previsto tale uso dalle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C.. I gestori degli autolavaggi sono tenuti ad attivare procedure affinché sia rispettato quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, in riferimento agli schiamazzi prodotti dai frequentatori che stazionano nelle immediate vicinanze dell'area di esercizio.
9. I gestori delle attività indicate all'art. 2 – lettera a) che producono rumore, a seguito di valutazione propria o di avvio del procedimento disposto dal competente servizio comunale, devono verificare i predetti limiti, entro 30 giorni dall'avvio di procedimento amministrativo, mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, inviato in copia al Dirigente del settore comunale competente e conservato in copia dal gestore. In caso di non ottemperanza il gestore è sanzionabile ai sensi del presente regolamento (Titolo VII - art. 42).
10. Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti sonori, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (termine dilazionabile su richiesta, in relazione alla complessità delle opere di risanamento), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.
11. I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n.52/2000.

Art. 4 – Attività e impianti tecnologici ad uso comune

1. Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all'art. 2 comma b) del presente regolamento.
2. Per i nuovi impianti tecnologici ad uso comune collocati all'esterno di condomini o in locali di pertinenza dei medesimi, devono essere osservati i limiti di cui al D.P.C.M. 5.12.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" in quanto fisicamente solidali all'edificio, inoltre, in quanto sorgenti sonore tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, devono rispettare i limiti imposti dal Piano di Classificazione acustica, approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 3.04.2003 e successive varianti, nonché da quanto stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.

Art. 5- Attività all'aperto di igiene del suolo

1. Le attività comprese dal presente articolo sono indicate all'art. 2 comma c) del presente regolamento.
2. Le attività di igiene del suolo dell'abitato devono rispettare i limiti assoluti di immissione rumorosa ed i limiti di attenzione così come individuati dalla legislazione vigente ed in particolare dal D.P.C.M. 14.11.1997.
3. Lo spazzamento delle aree mercatali e la raccolta dei rifiuti è consentita dalle ore 6,00 alle ore 22,00, salvo casi di festività particolari e/o manifestazioni che comportino il protrarsi dell'orario di spazzamento.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere modificate a seguito presentazione di motivate deroghe al Servizio Comunale competente ed al Comando di Polizia Municipale.
5. Le deroghe di cui al comma precedente, nel caso di modifiche di orario sono considerate rientranti nelle disposizioni inerenti il silenzio-assenso.

**TITOLO II
DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE**

Art. 6 - Condizione di impiego per attrezzature specifiche**MACCHINE DA GIARDINO**

1. L'uso di apparecchiature ed attrezzi che rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq è consentito nel centro abitato, così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 11.05.2011, nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00; nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
2. L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
3. L'uso di apparecchiature ed attrezzi che non rientrino nel limite di 70 dB(A)Leq e/o negli orari di cui ai commi precedenti, è vincolato all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000.
4. La domanda di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Dirigente del settore comunale competente, conformemente al modello allegato al presente regolamento (ALL. 1).
5. Il provvedimento di autorizzazione può comunque dettare tutte le prescrizioni di natura tecnica, organizzativa e procedurale per il contenimento del fastidio o del disturbo indotto sulle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
6. Le misurazioni devono essere effettuate in facciata agli edifici e per un tempo di misura non inferiore a 30 minuti.
7. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

CANNONCINI SPAVENTAPASSERI

8. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano individuate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito previo ottenimento dell'autorizzazione in deroga ai sensi della Legge n.447/95 e della L.R. 52/2000 che deve essere presentata al Dirigente dell'area comunale competente (ALL. 1) e nel rispetto dei criteri e degli orari sotto indicati:
 - posizionamento del cannone a distanza superiore a 500 mt. dalle abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso le stesse;
 - ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;
 - fascia oraria: 8.30 - 13.00 e 16.00 - 19.00: cadenza di sparo di ogni 8 minuti;
 - in caso di piccoli appezzamenti, valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

ALLARMI ANTIFURTO

9. Tutti i sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 3 minuti primi continuativi con intervalli di 2 minuti e per un massimo di 5 volte.

PUBBLICITA' SONORA

10. La pubblicità sonora entro il centro abitato (così come delimitato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 11.05.2011) è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.
11. La pubblicità sonora è vietata nelle zone I così come individuate nel Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 3.04.03 e successive varianti e comunque in aree ospedaliere, scolastiche, di pertinenza di case di cura e riposo.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7- Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina ai sensi del comma h) dell'art. 6 della Legge 16 ottobre 1995, n. 447, dell'art. 5 comma 5 lett. c) e d) della L.R. n.52 del 20.10.2000 e della D.G.R. 27/06/2012 n. 24-4049 le attività rumorose a carattere temporaneo.
2. Vengono escluse dall'ambito di applicazione del presente titolo le sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora in qualsiasi ambiente, sia al chiuso che all'aperto regolamentate dal D.P.C.M. 16.04.1999 n.215.
3. Sono fatti salvi i disposti di cui al primo comma dell'art. 659 del C.P e l'art. 844 del C.C. riguardanti le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi o rumori ovvero abusando di strumenti sonori.
4. Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni del seguente art. 8.

Art. 8 - Definizioni

1. Per attività a carattere temporaneo si intendono la attività che durano per un tempo limitato.
2. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno e le attività provvisorie, svolte per necessità ed urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.
3. Le attività ed i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi all'anno.
4. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi all'anno.
5. In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:
 - a) **Spettacoli e manifestazioni** in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali e concerti, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere e sagre, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive, attività di intrattenimento e simili. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, quelle esercitate a supporto dell'attività principale all'esterno di pubblici esercizi, qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi (previste al Capo I);
 - b) **Cantieri**, quali cantieri edili, stradali o industriali, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera (previste al Capo II);
 - c) **Altre attività**, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc. (previste al Capo III).

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.
6. Le attività rientranti fra quelle sopra elencate, qualora prevedano superamenti dei limiti di immissione definiti nel Piano di classificazione acustica, possono essere autorizzate in deroga ai suddetti limiti come meglio definito all'articolo 16 e seguenti del presente Regolamento:
7. La deroga autorizza, regolamentandolo, il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esime il richiedente dal possesso di eventuali altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività previste dalla legge e dai regolamenti.

8. Le attività in deroga che si svolgono nelle vicinanze di scuole devono preferenzialmente avere luogo in orari non corrispondenti agli orari di lezione.

CAPO I

Spettacoli e manifestazioni.

Art. 9 - Limiti di immissione sonora ed orari di esercizio

1. E' consentito l'esercizio di tutte le attività indicate al precedente art. 8 in caso di rispetto dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione acustica e dell'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997.
2. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 8, in caso di mancato rispetto del piano di Classificazione acustica e del limite differenziale prevede:

A)- Attività in deroga autorizzate senza istanza - (art. 17)

B)- Attività in deroga autorizzate con procedura semplificata - caso A (art 18)

C)- Attività in deroga autorizzate con procedura ordinaria - caso B (art. 19)

Art. 10 – Localizzazione

1. Le attività rumorose dovranno essere situate nelle apposite aree, da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto, che costituiscono parte integrante del Piano di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 3 aprile 2003 e successive varianti.
2. In ogni area di seguito individuata il numero massimo di giorni previsti per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo viene stabilito in 30 giornate nell'arco di un anno solare, così come indicato al precedente art. 8.

CENTRO STORICO:

Centro Giovanile e area esterna (nel periodo estivo) - Piazza Vincenzo Caselli n.19.

Palazzo Opresso - Via San Giorgio n.12.

Sala Conceria - Via Conceria n.2.

Cortile Istituto San Luigi - Via Vittorio Emanuele II n.80.

Cortile Palazzo ex Salvatoriani - Via Vittorio Emanuele II n.63.

Cortile Palazzo Comunale – giardino e parcheggio.

Piazza Umberto I, Via Carlo Alberto, Piazza Mazzini, Via San Giorgio, Piazzale San Giorgio;

Sagrato Chiesa di San Giorgio, Piazza IV Novembre, Piazza Gerbido, Giardini della Consolata,

Via Visca, Via Garibaldi, Via Marconi, Piazza Robbio, Bastioni della Mina, Piazza Cavour,

Via Palazzo di Città, Via delle Orfane, Via Principe Amedeo, Via Vittorio Emanuele II,

Piazza Duomo, Piazza Dante, Via Roma, Via C. Battisti, Piazza Europa.

Edifici di culto.

ESTERNA CENTRO STORICO:

Imbiancheria del Vajro - Via Imbiancheria n.12.

Parco Robinson.

Area ex Tabasso, Biblioteca civica e sala conferenze ed esposizioni.

Ex mattatoio civico, via Giovanni XXIII.

Palestra Maddalene.

Palestra polivalente Centro sportivo S. Silvestro.

Parco Levi.

Strada Valle Pasano (Piazzale Agenzia delle Entrate), Centro Sportivo San Silvestro, Piazzale

Quarini, Borgo Padova, Piazzale Coop, Via Monti.

Edifici di culto.

3. E' possibile svolgere attività rumorose al di fuori delle aree individuate precedentemente solo con specifica e motivata domanda e comunque rispettando i contenuti del presente Regolamento.
4. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

Art. 11 – Esclusioni

1. Non sono concesse deroghe di orario alle attività rumorose di cui all'art. 8, ubicate in classe I (così come definito dalla zonizzazione acustica approvata con deliberazione di C.C. n. 21 del 3.04.2003 e successive varianti) ed in aree ad esse immediatamente limitrofe.

CAPO II*Cantieri***Art. 12 – Campo di applicazione**

1. Sono regolamentate in questo sottotitolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali, industriali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.
2. In caso di messa in opera di cantieri edili, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e minimizzare l'impatto sulla popolazione residente (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato del cantiere, ecc..).
3. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza del lavoro.

Art.13 - Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili che superino i livelli di zona del Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune e del limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili che superino i livelli di zona e il limite differenziale, è consentita nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00

Art. 14 – Casi particolari ed Emergenze

1. I cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei pubblici servizi (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, teleriscaldamento) per eliminare pericoli per l'incolumità della popolazione, ed i casi particolari come gli interventi sulle linee ferroviarie, possono attivarsi in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente titolo previa comunicazione al Comune.

CAPO III*Altre attività***Art. 15 – Campo di applicazione**

1. Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..
2. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate a supporto dell'attività principale all'esterno di pubblici esercizi, qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare.

CAPO IV*Autorizzazioni in deroga***Art. 16- Generalità**

1. In conformità a quanto previsto dalla L. 447/1995, la L.R. 52/2000, all'art. 9 comma 1, stabilisce che sono oggetto di autorizzazione in deroga i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, nel rispetto delle disposizioni regionali relative alle autorizzazioni in deroga, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b) nonché

delle norme comunali per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 5, comma 5 lettera c) della L.R. 52/2000.

2. Le seguenti norme recepiscono, adattandole alla realtà comunale, le disposizioni emanate dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 27.06.2012 n. 24-4049 "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limiti per le attività temporanee, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b) della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52".
3. L'autorizzazione in deroga ai limiti di classificazione acustica non sostituisce, bensì integra, le autorizzazioni specificatamente necessarie per lo svolgimento dell'attività (es. autorizzazione per spettacoli, esercizio attività, titoli edilizi, autorizzazioni ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana ecc.).

Art. 17 - Attività in deroga autorizzate senza istanza

1. Si intendono autorizzati in deroga senza istanza le seguenti attività temporanee, qualora non ricadenti in aree assegnate in Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I:
 - a1) spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 9.00 e le ore 22.00;
 - a2) aree ludiche temporanee, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere, che si svolgono tra le ore 9.00 e le ore 22.00 per i quali si prevedano immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, ad 1 m di distanza dalla stessa, non superiori al limite di 65dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - b1) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - b2) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico";
 - b3) lavori edili in edifici esistenti di durata inferiore a 3 giorni feriali per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 nei giorni feriali e dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 20.00 nei giorni festivi;
 - c1) attività venatoria, fuochi di artificio (in qualsiasi Classe);
 - c2) manutenzione di aree verdi pubbliche, l'utilizzo delle attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
 - c3) spazzamento suolo pubblico o di uso pubblico dalle ore 6.00 alle ore 22.00 salvo casi di festività particolari e/o manifestazioni che comportino il protrarsi dell'orario di spazzamento.
 - c4) sgombero neve dal suolo pubblico o privato.
 - c5) manutenzione di aree verdi private, compreso il taglio della legna da ardere, nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
 - c6) raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani (in qualsiasi Classe);
 - c7) pubblicità fonica nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni;
 - c8) altre attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

Art. 18 - Attività in deroga autorizzate con procedura semplificata (caso A)

1. Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le seguenti attività, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività (l'istanza di autorizzazione deve essere presentata nel rispetto delle modalità previste all'Articolo 20):

a - Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento in aree e nei luoghi indicati all'art. 10 del presente Regolamento;
- svolgimento dell'attività sonora per ogni sito indicato all'art. 10 del presente Regolamento con durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito con durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

b - cantieri rispettanti le seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- rispetto degli orari di cui all'art.13, immissioni sonore: da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 (una) ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- operanti nei giorni feriali nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00;
- durata complessiva dell'attività rumorosa non superiore a 60 giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi;
- utilizzo di macchinari conformi alla direttiva CE in materia di emissione acustica;

c - Attività/intrattenimenti musicali temporanei presso dehors e pubblici esercizi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento dell'attività sonora con durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- svolgimento dell'attività sonora con durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- immissioni sonore, nel caso la propagazione del rumore avvenga per via interna all'edificio, da rispettare all'interno di edifici con persone esposte al rumore non superiori al limite di 50 dB(A), rilevati a finestre chiuse su qualsiasi intervallo di tempo.

Art. 19 - Attività in deroga autorizzate con procedura ordinaria (caso B)

1. Tutte le attività a carattere temporaneo non ricadenti nei casi previsti all'17 e all'art. 18 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune con provvedimento espresso.
2. L'autorizzazione in deroga non esclude la necessità di ottenimento delle autorizzazioni previste nel Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 20 -Istanza di autorizzazione

1. Nei casi previsti all'Articolo 18 e all'Articolo 19 la richiesta va indirizzata al Responsabile del Servizio competente utilizzando l'apposita modulistica:
 - nel caso di autorizzazione in deroga con procedura semplificata almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio attività;
 - nel caso di autorizzazione in deroga con procedura ordinaria almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio attività.

2. La richiesta di autorizzazione in deroga, sia in procedura semplificata che ordinaria, prodotta su specifica modulistica riportata in allegato, deve contenere le seguenti informazioni tecniche minime:
 - Ragione sociale, generalità e recapiti dell'impresa/società/persona richiedente
 - Generalità e recapito telefonico di un responsabile referente per le problematiche inerenti l'inquinamento acustico e che sia reperibile durante lo svolgimento delle attività
 - Ubicazione, tipologia di attività
 - Elenco e descrizione delle sorgenti sonore utilizzate (impianti, utensili, macchine ecc.)
 - Planimetria dell'area in oggetto 1:200 / 1:500 (tale comunque da identificare la posizione delle sorgenti e dei possibili ricettori)
 - Orario di svolgimento attività e orario utilizzo delle sorgenti sonore.
 - Durata dell'attività temporanea, nel rispetto della durata massima prevista nel presente regolamento.
 - Definizione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi atti a mitigare l'impatto acustico, delle verifiche eventuali che si intendono compiere per garantire i limiti previsti dal presente regolamento.
3. Per le sole autorizzazioni in deroga con procedura ordinaria è inoltre richiesto di allegare all'istanza la Documentazione di Impatto Acustico (Articolo 33 e seg.) che dovrà in particolare:
 - Stimare i livelli di immissione durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area e presso i ricettori più vicini
 - Valutare il livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti, tenendo presente anche, con particolare riferimento agli spettacoli e manifestazioni, del rumore legato alla concentrazione di persone, alle fasi di deflusso in orario notturno, all'alterazione dei flussi di traffico nelle aree a parcheggio.

Art. 21 - Autorizzazione in deroga – Rilascio

1. Per le autorizzazioni in deroga con procedura semplificata, la presentazione dell'istanza nei termini ed alle condizioni previste costituisce autorizzazione tacita, fatta salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione Comunale di intervenire prima dell'avvio effettivo dell'attività per integrazioni documentali o provvedimenti di diniego.
2. Per le autorizzazioni in deroga con procedura ordinaria il termine per il rilascio può essere interrotto, oltre che per la richiesta di integrazioni documentali, anche per procedere con la richiesta di apposito parere tecnico all'A.R.P.A.
3. L'autorizzazione potrà essere concessa con prescrizioni su livelli massimi consentiti, orari e precauzioni tecniche da prendere per contenere il disturbo acustico. E' facoltà dell'ufficio competente richiedere anche lo svolgimento di misure di controllo o monitoraggio svolte da tecnico competente a spese del richiedente l'autorizzazione.
4. L'impossibilità di rispettare i limiti massimi richiesti dall'ufficio competente o la non compatibilità dell'attività richiesta con l'area di insediamento, saranno causa di diniego dell'istanza di autorizzazione.

Art. 22 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione deve:
 - adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
 - ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
 - informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, operatori, concertisti, ecc.).

Art. 23 - Revoca o sospensione delle attività

1. In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Dirigente dell'area competente può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino

all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dall'ufficio competente, al fine del contenimento del rumore.

Art. 24 - Esclusioni e casi particolari

1. Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.
2. Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche.

TITOLO IV

CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art. 25 - Campo di applicazione

1. Il presente Titolo tratta il controllo e il contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare; il traffico veicolare è normato dal Piano Generale del Traffico Urbano (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.04.2013) ed i Piani di Risanamento di cui al D.M 29 novembre 2000, dai Piani di dettaglio specifici ed ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare per quanto concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, dal "Nuovo Codice della Strada" (D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.).
2. Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 142 del 30 marzo 2004. Gli strumenti di attuazione del P.R.G. devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità da essi prevista.
3. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade già esistenti, il rispetto dei limiti vigenti di cui al D.P.R. 142 del 30 marzo 2004, è a carico del realizzatore dell'opera stessa. Di tale rispetto dovrà essere dato conto nella Valutazione Previsionale di Clima Acustico di cui all'art. 28 e seguenti del presente regolamento.

Art. 26 - Controlli

1. I controlli inerenti l'applicazione del Codice della Strada sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale della Città di Chieri e dalle Forze dell'Ordine preposte conformemente alla legislazione vigente.

Art. 27 - Norme specifiche

1. All'interno del centro abitato possono essere imposte ulteriori specifiche prescrizioni ai fini del contenimento delle emissioni rumorose e della tutela dall'inquinamento atmosferico.
2. Ai fini della tutela della quiete pubblica, in accordo con l'ordinanza n 918 del 26.08.1991, si conferma il divieto ai conducenti di mantenere acceso il motore degli autoveicoli e dei motoveicoli durante la sosta e la fermata, ivi compresi gli automezzi del servizio di trasporto pubblico nei rispettivi capolinea, escludendo i motivi connessi alla viabilità.

TITOLO V VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO

Art. 28 - Premesse

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 52 del 20.10.2000 art. 2 il clima acustico viene definito come le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.
2. La valutazione di clima acustico è una ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata a evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva quanto previsto dalla L.R. 52/2000.
3. La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi necessari a verificare la compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla sua tutela, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore, sia naturali che antropiche, presenti nel suo intorno, nonché la quantificazione degli effetti acustici da esse generati.
4. Nell'ambito della valutazione è ammesso tener conto del periodo di attività delle sorgenti sonore e degli orari di utilizzazione/fruizione del ricettore.
5. Qualora da tale valutazione emerga che il clima acustico esistente non è compatibile con il tipo di insediamento previsto, il proponente, tenuto conto dei limiti risultanti dalla classificazione acustica definitiva del territorio e dell'eventuale necessità di realizzare i piani di risanamento di competenza delle sorgenti sonore limitrofe, deve prevedere in fase di progetto gli accorgimenti necessari alla tutela dell'insediamento e farsi carico della loro realizzazione.
6. Ai sensi della Legge 106/2011 art. 5 - comma 1 per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
7. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 bis della Legge 447/1995 come modificata dalla Legge 106/2011 art. 5 comma 5 "Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

Art. 29 – Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell'art. 11 della Legge Regionale n.52 del 20 ottobre 2000 la valutazione di clima acustico deve essere presentata al Comune unitamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività, relativamente alle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) Scuole e asili nido;
 - b) Ospedali;
 - c) Case di cura e riposo;
 - d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi agli impianti, opere, insediamenti, infrastrutture o sedi di attività soggette all'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui al successivo titolo VI.

Art. 30 – Modalità tecniche di misura del clima acustico

1. Per la redazione della documentazione di valutazione del clima acustico e per l'esecuzione delle misurazioni si dovrà fare riferimento al D.M. Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 – 31.12.1999 "Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti" e UNI 9884 – 31.07.1997 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale".

Art. 31 – Contenuto della relazione di valutazione del clima acustico

1. La relazione di valutazione di clima acustico deve contenere:
 1. descrizione della tipologia dell'insediamento in progetto, della sua ubicazione e del contesto in cui viene inserito;

2. documentazione concernente la particolare cura posta nell'ubicazione degli edifici e delle aree fruibili, nonché la distribuzione funzionale degli ambienti all'interno di ciascun edificio, nel caso di insediamenti complessi, al fine di minimizzare l'interazione con il campo acustico esterno;
 3. planimetria generale dell'area di ricognizione, orientata e aggiornata, in scala adeguata (preferibilmente 1:2.000) in cui sia indicata l'esatta ubicazione dell'insediamento in progetto, il suo perimetro e l'ubicazione delle sorgenti sonore che hanno effetti non trascurabili sull'insediamento stesso, con l'indicazione delle relative quote altimetriche;
 4. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di ricognizione e del territorio limitrofo ai sensi dell'art.6 della legge n.447/1995 e degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 52/2000;
 5. elencazione e descrizione delle principali sorgenti sonore presenti nell'area di ricognizione (tipologia, orari di funzionamento, ecc.);
 6. quantificazione dei livelli assoluti di immissione per il periodo diurno e notturno (L_{AeqTR}) esistenti ai confini e all'interno dell'area destinata all'insediamento in progetto. Nel caso in cui il contributo delle infrastrutture dei trasporti non sia trascurabile tale quantificazione deve essere effettuata separatamente per le infrastrutture stesse e per le rimanenti sorgenti sonore. La rappresentazione dei dati può avvenire in modo puntuale o attraverso mappe acustiche ed evidenziare eventuali variazioni di livello sonoro superiori a 3 dB(A);
 7. ove la variabilità nel tempo o le peculiari caratteristiche del rumore rendano il solo livello assoluto di immissione non sufficientemente rappresentativo del fenomeno acustico, dovranno essere forniti i valori di altri descrittori, quali i Livelli equivalenti ponderati A orari (time history), i livelli percentili L_N (preferibilmente L_1 , L_{10} , L_{50} , L_{90} , L_{99}), le descrizioni statistiche dei livelli, l'analisi in frequenza;
 8. calcolo previsionale del livello differenziale diurno e notturno, all'interno o in facciata dell'insediamento in progetto, conseguente alle emissioni sonore delle sorgenti tenute al rispetto del valore limite differenziale; la previsione è effettuata, qualora nell'area di ricognizione siano presenti sorgenti sonore rilevanti sotto questo profilo, nelle condizioni di potenziale massima criticità (massima emissione della sorgente e minimo rumore residuo) esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati;
 9. indicazione delle eventuali modifiche dei percorsi e delle variazioni dei flussi di traffico generate dall'insediamento in progetto;
 10. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento in progetto con i livelli di rumore esistenti;
 11. verifica dei requisiti acustici passivi dell'insediamento con i livelli di rumore esistenti;
 12. descrizione degli interventi di mitigazione da realizzare per rendere compatibile il clima acustico dell'insediamento in progetto e quantificazione dei benefici previsti;
 13. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la valutazione di clima acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.
2. La valutazione di clima acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dalle sorgenti sonore e dalle attività rumorose presenti nell'area di ricognizione, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati a condizione che nella relazione sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Art. 32 – Controlli e verifiche

1. Nel caso in cui per ottenere la compatibilità acustica dell'insediamento in progetto sia necessaria la realizzazione di interventi di mitigazione, tenuto conto della rilevanza degli effetti acustici subiti dall'insediamento in progetto e del grado di incertezza nelle previsioni di riduzione dei livelli sonori derivanti da tali interventi, è facoltà dell'Ente che rilascia il provvedimento autorizzativo richiedere l'esecuzione di un controllo strumentale di verifica dopo che gli interventi di mitigazione sono stati realizzati.

TITOLO VI DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Art. 33 - Premesse

1. Il presente Titolo è redatto in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2004 n. 9-11616 "legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 – art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000 per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una

determinata porzione di territorio dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

3. La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate.
4. Qualora l'opera o attività rientri nel campo di applicazione del presente titolo, il proponente deve verificare se quanto ha intenzione di realizzare comporta l'installazione o l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esercizio di attività rumorose; è necessario considerare tutte le emissioni sonore connesse alla realizzazione e all'esercizio dell'opera o allo svolgimento dell'attività in progetto, sia in modo diretto, sia indotto (così come previsto dall'allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2004 n. 9-11616).
5. La predisposizione di tale documentazione prende avvio dalla descrizione dell'opera o attività e dell'analisi delle sorgenti sonore connesse ad essa, ma il suo esame non può prescindere dal contesto in cui viene a collocarsi la nuova sorgente: per una corretta valutazione è pertanto necessario caratterizzare il clima acustico ante-operam, comprensivo dei contributi di tutte le sorgenti sonore, preesistenti a quanto in progetto, che hanno effetti sull'area di studio. La documentazione deve descrivere inoltre lo stato dei luoghi e le caratteristiche dei ricettori circostanti. Occorre quantificare gli effetti acustici prodotti dall'opera o attività in corrispondenza dei ricettori con particolare riguardo a quelli sensibili (quali ad esempio scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali) nonché indicare i presidi di mitigazione e le modalità operative che saranno adottati dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge.
6. Qualora la normativa richieda di valutare il livello differenziale di immissione sonora, risulta di particolare importanza la caratterizzazione della rumorosità residua (ante-operam). In tal caso è necessario analizzare l'andamento temporale della rumorosità ante-operam durante il periodo in cui si prevede saranno attive e funzionanti le sorgenti sonore connesse a quanto in progetto.
7. Ai sensi dell'art 4 DPR 227 del 2011 - Semplificazione della documentazione di impatto acustico:

"1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.

2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica."

Art. 34 – Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n.52/2000 la documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:
 - a) di tutte le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale nazionale (ex l. 349/1988 e s.m.i.) oppure regionale, provinciale o comunale (ex l.r. n.40/1998 e s.m.i.)
 - b) delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti

- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.);
 - discoteche;
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; ai fini del presente provvedimento, con tale definizione si intendono esclusivamente i circoli privati e i pubblici esercizi aventi le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) della legge 25 agosto 1991 n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi".
 - Impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- c) di nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali (centri commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n.59), anche se non sottoposte alle procedure di valutazione di impatto ambientale
2. Sono escluse per quanto riguarda le attività produttive le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale, come parrucchieri, manicure, lavanderie a secco, riparazione di calzature, di beni di consumo personali o della casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, ecc.. Sono parimenti escluse le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafogioielliero).
3. I titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico di cui al presente titolo, sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo contenute nel presente provvedimento.

Art. 35 - Contenuti della documentazione di impatto acustico

1. La documentazione di impatto acustico, sottoscritta dal proponente e dal tecnico che l'ha predisposta, deve contenere:
1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita;
 2. descrizione degli orari di attività e di quelli di funzionamento degli impianti principali e sussidiari. Dovranno essere specificate le caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte le superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.;
 3. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati di targa relativi alla potenza acustica delle differenti sorgenti sonore. Nel caso non siano disponibili i dati di potenza acustica dovranno essere riportati i livelli di emissione in pressione sonora. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché, qualora necessario, la direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
 4. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati;
 5. identificazione e descrizione dei ricettori presenti nell'area di studio, con indicazione delle loro caratteristiche utili sotto il profilo acustico, quali ad esempio la destinazione d'uso, l'altezza, la distanza intercorrente dall'opera o attività in progetto;
 6. planimetria dell'area di studio e descrizione della metodologia utilizzata per la sua individuazione. La planimetria, che deve essere orientata, aggiornata e in scala adeguata (ad esempio 1:2.000), deve indicare l'ubicazione di quanto in progetto, del suo perimetro, dei ricettori e delle principali sorgenti sonore preesistenti, con indicazione delle relative quote altimetriche;

7. indicazione della classificazione acustica definitiva dell'area di studio ai sensi del piano di zonizzazione acustica e s.m.i. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
 8. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore ante-operam in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli ante-operam è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 9884 del 31.07.1997 (caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);
 9. calcolo previsionale dei livelli sonori generati dall'opera o attività nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati. La valutazione del livello differenziale deve essere effettuata nelle condizioni di potenziale massima criticità del livello differenziale;
 10. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori e dell'ambiente circostante; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
 11. descrizione dei provvedimenti tecnici, atti a contenere i livelli sonori emessi per via aerea e solida, che si intendono adottare al fine di ricondurli al rispetto dei limiti associati alla classe acustica assegnata dal piano di classificazione acustica e s.m.i. approvato; la descrizione di detti provvedimenti è supportata da ogni informazione utile a specificare le loro caratteristiche e a individuare le loro proprietà di riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse;
 12. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui ai precedenti artt. 9 e 13, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile;
 13. programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;
 14. indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995, art. 2, commi 6 e 7.
2. La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto anche con riferimento al contesto in cui essa viene ad inserirsi. La documentazione può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa.

Art. 36 – Controlli e verifiche

1. In relazione alla rilevanza degli effetti acustici derivanti da quanto in progetto e al grado di incertezza della loro previsione, è facoltà del Dirigente dell'Area competente al rilascio del provvedimento autorizzativo richiedere, nell'ambito del medesimo, l'esecuzione di controlli strumentali, da effettuarsi a cura del proponente in fase di esercizio dell'opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. La relazione tecnica contenente i risultati dei rilevamenti di verifica deve essere inviata anche all'ARPA.

Art. 37 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.
2. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:
 - a) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Nuovo Impianto, di Completamento, di Ristrutturazione Urbanistica ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. e di

Ristrutturazione Edilizia di tipo B (Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/1984, (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività) o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività;

b) per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Edilizia di tipo A (Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 5/SG/URB del 27/04/1984, di Restauro e Risanamento Conservativo e di Manutenzione Straordinaria ex articolo 13 , Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., limitatamente per gli aspetti correlati alla realizzazione di nuovi impianti tecnologici o alla sostituzione di impianti esistenti, e/o qualora vengano modificate le partizioni o strutture dell'edificio (solette, tramezzi o involucro). Ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività o della Certificazione di Inizio Lavori.

3. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale; Il Dirigente dell'Area Competente si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da un collaudo acustico strumentale redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale ovvero da un' autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.

Art. 38 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli **31, 35 e 37** del presente regolamento deve essere presentata prima del rilascio del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 37, comma 4 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 24 del D.P.R. n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 25 dello stesso D.P.R.

3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 31 e 35, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività e della Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Ai fini dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.

5. Il Servizio Edilizia si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A., la documentazione di cui agli articoli **31, 35 e 37**, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico strumentale (clima, impatto e requisiti passivi) a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

7. Il Dirigente dell'Area Competente, con il supporto dell'A.R.P.A., su ricevimento di esposti o a campione, dispone controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

8. In caso di controlli, il Dirigente dell'Area Competente richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli **31, 35 e 37**, del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'A.R.P.A. e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Art. 39 – Agibilità

1. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici di cui all'articolo 37, commi 5 e 6 e all'articolo 40, deve essere allegata ai documenti necessari, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, di cui all'articolo 24 e 25 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
2. Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 25 del D.P.R. 380/2001, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, può essere presentata la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata da Relazione di Collaudo Acustico o Autocertificazione.
3. Qualora l'intervento non ricada tra quelli di cui al punto 1 e 2 la Relazione conclusiva dovrà essere presentata con la Denuncia di fine lavori.

Art. 40 – Richiesta di agibilità per pratiche antecedenti il Regolamento

1. Per quanto concerne i permessi a costruire rilasciati prima dell'approvazione della Classificazione Acustica del territorio comunale (approvato con Deliberazione del C.C. n. 21 del 03.04.2003 e successive varianti), si predispongono le seguenti modalità di richiesta di agibilità:
 - a) Permesso a costruire rilasciato prima del 20 Febbraio 1998.
Per tutti i permessi a costruire rilasciati prima del 20 Febbraio 1998, gli stabili a cui sono riferiti non sottostanno a particolari vincoli acustici, e seguono l'iter burocratico presente all'atto del rilascio del permesso a costruire.
 - b) Permesso a costruire rilasciato tra 20 Febbraio 1998 e 12 Novembre 2004
Per tutti i permessi a costruire rilasciati tra il 20 Febbraio 1998 ed il 12 Novembre 2004, fatto presente che tali stabili dovevano rispettare tutti i vincoli previsti dalle normative in campo acustico, sarà possibile richiedere l'agibilità con le seguenti modalità:
Limitatamente a quanto concerne i requisiti acustici passivi degli edifici e a seconda degli interventi descritti nell'**art. 37**, comma 2, punti a) e b) del presente regolamento:
 - **collaudo acustico strumentale redatto da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.***oppure:*
 - **autocertificazione congiunta della proprietà, del progettista, del costruttore e del direttore dei lavori** per cui l'edificio che è stato realizzato risulta conforme ai parametri previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici".*oppure:*
 - **autocertificazione di almeno uno dei soggetti suddetti (ossia: proprietà, progettista, costruttore, direttore dei lavori)** per cui l'edificio che è stato realizzato risulta conforme ai parametri previsti dal D.P.C.M. 05/12/1997 "Requisiti Acustici Passivi degli Edifici".
2. Per tutte le pratiche rilasciate dopo la data di approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio di Chieri (ossia il 03/04/2003), si seguirà l'iter normale previsto in questo regolamento.

**TITOLO VII
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 41 – Ordinanze

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con specifica ordinanza (art. 9 comma 1 della L. 447/1995) l'eliminazione delle cause che danno origine all'inquinamento acustico ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000.
2. Il Dirigente dell'Area Competente può disporre, con specifiche ordinanze ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.
3. Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali.

Art. 42 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e s.m.i., dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non

siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 38, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.320,00. In caso di reiterata inadempienza il Comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità.

2. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento e non contemplate nel precedente comma 1, sono punibili con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità della violazione.

3. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P.

Art. 43 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

2. L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'organo competente (A.R.P.A.), il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti nel territorio.

Art. 44 - Termini di applicazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale. Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.

TITOLO VIII ABROGAZIONE DI NORME

Art. 45 – Disposizioni

Il presente regolamento abroga tutte le disposizioni e le norme regolamentari in contrasto con esso.

MODELLO DOMANDA

 <p>CITTÀ DI CHIERI AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</p> <p>SERVIZIO AMBIENTE - MOBILITA'</p>	<p>MARCA DA BOLLO € 16,00</p>	<p>RISERVATO ALL'UFFICIO</p> <p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">A C C E T T A Z I O N E</p>
<p>DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA</p> <p>CANTIERI E ATTIVITA' TEMPORANEE (art. 6 c.1h L. 447/95, art. 9 L.R. 52/00, D.G.R. 27.06.2012 n. 24-4049)</p>		<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">P R O T O C O L L O</p>

I sottoscritt

codice fiscale

nat_a Prov. il / /

Residente in: Comune Prov. C.A.P.

Indirizzo n. civ.

Legale rappresentante della Soc.

P.IVA

Con sede in Prov. C.A.P.

Indirizzo n. civ.

In qualità di¹

- Visto il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Chieri con i rispettivi livelli di azionamento:

CHIEDE

ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera h della L. 447/95, dell'art. 9 della L.R. 52/2000 per la tutela dall'Inquinamento Acustico e dell'art. 20 del Regolamento per la Limitazione delle Immissioni Sonore nell'Ambiente, di essere autorizzato al superamento dei vigenti limiti di accettabilità del rumore per le seguenti attività temporanee:

Ricadenti nella seguente tipologia¹:

- Cantieri edili/civili
- Spettacoli e manifestazioni (attività rumorosa prevista per massimo 30 giorni all'anno anche non consecutivi)
- Altre attività non ricadenti nelle precedenti quali ad es. intrattenimento temporanei presso pubblici esercizi/dehors (attività rumorosa prevista per massimo 30 giorni all'anno anche non consecutivi)

Dati intervento/attività

Indirizzo n. civ.

Recapito Telefonico

Durata presunta delle attività rumorose in giorni¹.

Periodo presunto delle attività rumorose (da ... a...)

¹ Indicare il titolo (Proprietario, Usufruttuario, Erede ecc.)

MODELLO DOMANDA

Giorni settimanali previsti per le attività rumorose _____

feriali prefestivi festivi

Orario previsto per le attività rumorose (indicare intervalli orari) _____

Sorgenti sonore rumorose previste (elencare o descrivere in documento allegato)

Altre note eventuali

DICHIARA

in applicazione degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

- che verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare il disagio per la popolazione esposta;
- di aver individuato, come indicato a seguire, un Responsabile del cantiere/attività (ed un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l'orario di apertura del cantiere/svolgimento attività e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con l'Ufficio Tecnico Comunale e con gli Organi di controllo (ARPA, Polizia Municipale ...)

responsabile: _____	tel.: _____
sostituto: _____	tel.: _____

INOLTRE

**in relazione alla fattispecie di procedimento per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga
DICHIARA**

(selezionare caso A e le relative categorie o caso B)

CASO A) che la presente istanza rientra nelle seguenti attività [spuntare l'apposito riquadro] per cui il Regolamento Acustico comunale, all'art. 18, prevede una procedura autorizzativa semplificata e che pertanto l'inizio dell'attività avverrà trascorsi almeno 10 giorni dalla consegna e presumibilmente dal giorno ____/____/____:

- **Cantieri rispettanti le seguenti prescrizioni:**
 - allestimento in aree non assegnate alla Classe I del Piano di classificazione acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
 - rispetto degli orari di cui all'art.13, immissioni sonore: da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 (una) ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - operanti nei giorni feriali nella fascia oraria diurna dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00;
 - durata complessiva dell'attività rumorosa non superiore a 60 giorni nel corso dell'anno, anche non consecutivi;
 - utilizzo di macchinari conformi alla direttiva CE in materia di emissione acustica;
- **Spettacoli e manifestazioni rispettanti le seguenti prescrizioni:**
 - svolgimento in aree e nei luoghi indicati all'art. 10 del presente Regolamento;
 - svolgimento dell'attività sonora per ogni sito indicato all'art. 10 del presente Regolamento con durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
 - per ogni sito con durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su

MODELLO DOMANDA

qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- *Attività/intrattenimenti musicali temporanei presso dehors e pubblici esercizi, rispettanti le seguenti prescrizioni:*
 - svolgimento dell'attività sonora con durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
 - svolgimento dell'attività sonora con durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00
 - immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 65 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
 - immissioni sonore, nel caso la propagazione del rumore avvenga per via interna all'edificio, da rispettare all'interno di edifici con persone esposte al rumore non superiori al limite di 50 dB(A), rilevati a finestre chiuse su qualsiasi intervallo di tempo.

CASO B) che la presente istanza non riguarda attività riportate nel caso A e nell'elenco delle attività in deroga autorizzate senza istanza e comporta, ai sensi dell'art 19 del Regolamento Acustico comunale, una procedura autorizzativa ordinaria e che pertanto l'inizio dell'attività avverrà trascorsi almeno 30 giorni dalla consegna e comprenderà la Documentazione di Impatto Acustico a firma di Tecnico competente in Acustica Ambientale. (art. 33 e seg. del Regolamento).

----- E ALLEGA

- Elenco e descrizione delle sorgenti sonore utilizzate (impianti, utensili, macchine ecc.)
- Planimetria dell'area in oggetto 1:200 / 1:500 con identificazione della posizione delle sorgenti e dei ricettori
- Descrizione orario di svolgimento attività e orario utilizzo delle sorgenti sonore durata dell'attività temporanea
- Definizione degli accorgimenti tecnici ed organizzativi atti a mitigare l'impatto acustico, delle verifiche eventuali che si intendono compiere per garantire i limiti previsti dal presente regolamento
- (solo per il caso B) Valutazione di Impatto Acustico che definisca:
 - La stima dei livelli di immissione durante l'esercizio delle attività ai confini dell'area e presso i ricettori più vicini;
 - il livello di rumore residuo L_R (D.M. 16/03/98, all. A, p. 12) riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti, considerante anche (per spettacoli e manifestazioni) il rumore legato alla concentrazione di persone, alle fasi di deflusso in orario notturno, all'alterazione dei flussi di traffico nelle aree a parcheggio

RENDE INOLTRE ATTO

- Che l'emissione dell'autorizzazione in deroga può essere subordinata al preventivo parere favorevole degli organi tecnici dell'ARPA, qualora il Comune lo ritenesse necessario.
- Che il Comune potrà richiedere, ad integrazione, la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista.
- Che l'efficacia della autorizzazione in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora dalle sorgenti rumorose e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere/attività.
- Che il Comune può prescrivere, nell'atto di autorizzazione, che in occasione di determinate fasi di lavorazione/attività sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire al Comune la relativa attestazione.

IN FEDE
